



DELEGAZIONE PROVINCIALE **SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona
Centralino Unico: 010 995151

Email: dp.savona@lnd.it
PEC: dplnd.savona@pec.it

Pronto A.I.A.
Sez. Savona: 3248907049
Sez. Albenga: 3397111201

Sito internet: liguria.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 DEL 24/07/2026

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.

- Comunicati Ufficiali dal n. 40 al n. 48 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI S.G.S.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE LIGURIA

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, nella riunione del 14 luglio 2026 ha assunto le determinazioni che si riportano a seguire.

**DATE DI INIZIO CAMPIONATI
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria ha determinato quanto segue in relazione all'inizio delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale Liguria per la stagione sportiva 2026/2027:

- Campionato di Eccellenza maschile: inizio domenica 13 settembre 2026;
- Campionato di Promozione: inizio domenica 20 settembre 2026;
- Campionato di Prima Categoria: inizio fine settimana del 26/27 settembre 2026;
- Campionato Regionale Under 19 maschile: inizio sabato 19 settembre 2026;
- Campionati di Seconda e Terza Categoria: inizio fine settimana del 10/11 ottobre 2026;
- Coppa Italia di Eccellenza – turni di andata e ritorno, Finale gara unica:
 1. Ottavi di Finale: domenica 30 agosto 2026 e domenica 06 settembre 2026;
 2. Quarti di Finale: mercoledì 07.10.2026 e 21.10.2026;
 3. Semifinali: mercoledì 04.11.2026 e 18.11.2026;
 4. Finale: mercoledì 06 gennaio 2027.
- Coppa Italia di Promozione:
 1. Primo Turno – quadrangolari di sola andata: domenica 30 agosto 2026, 06 settembre 2026 e 13 settembre 2026;
 2. Quarti di Finale – andata e ritorno: mercoledì 21.10.2026 e 04.11.2026;
 3. Semifinali – andata e ritorno: mercoledì 24.02.2027 e 10.03.2027;
 4. Finale: mercoledì 07.04.2027.
- Coppa Liguria di Prima Categoria: Primo turno, fine settimana del 05/06 settembre 2026 – 12/13 settembre 2026 – 19/20 settembre 2026 – Turni successivi in giornate infrasettimanali da definire;
- Coppa Liguria di Seconda Categoria – Coppa Liguria di Terza Categoria, Primo turno: fine settimana del 19/20 settembre 2026 – 26/27 settembre 2026 – 03/04 ottobre 2026 – Turni successivi in giornate infrasettimanali da definire;
- Calcio Femminile – le seguenti date sono da intendersi a titolo puramente indicativo:
 1. Coppa Italia di Eccellenza: 11 ottobre 2026;
 2. Campionato di Eccellenza: 15 novembre 2026;
 3. Coppa Italia Under 19: 17 ottobre 2026;
 4. Campionato Regionale Under 19: in fase di valutazione;
 5. Under 17 ed Under 15 – prima fase regionale: da valutare a seconda della consistenza numerica ed alle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico in ordine alla composizione dei gironi.
- Calcio a Cinque:
 1. Campionato Serie "C" maschile: 03/04 ottobre 2026;
 2. Inizio delle attività di Calcio a Cinque da definire sulla base delle consistenze numeriche degli organici.
- Campionati Regionali Under 17 – Under 16 ed Under 15:
 1. Inizio dei Campionati fissato nel fine settimana del 19/20 settembre 2026; le date di svolgimento verranno fissate al termine delle iscrizioni, valutando la consistenza numerica degli organici e le date indicate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC entro le quali andranno comunicate le partecipanti alle fasi nazionali.

**MODALITA' RECUPERI
GARE RINVIATE, NON DISPUTATE, SOSPESE O DA RIPETERE**

Salvo accordi tra le Società per anticipare la data di svolgimento rispetto alle modalità sotto indicate, da comunicarsi da parte di entrambe le Società in forma scritta e **firmate dal Dirigente Responsabile**, le gare rinviate, non disputate, sospese o per le quali è stata disposta la ripetizione, verranno recuperate come di seguito:

- La gara verrà recuperata il terzo mercoledì successivo alla data in cui avrebbe dovuto disputarsi salvo accordi tra le parti per anticipare la stessa;
- L'orario di inizio verrà fissato d'ufficio alle ore 17.00 per le gare del settore giovanile (Under 17 Under 16 – Under 15 ed Under 14) ed alle ore 20.00 per le gare di Lega Dilettanti (Under 19 e prime squadre);
- In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo, il Comitato Regionale determinerà orari ed ordine di svolgimento delle gare.

Quanto sopra è da intendersi subordinato ad eventuali esigenze legate al rispetto della regolarità dei campionati, in relazione alle quali il Comitato Regionale potrà disporre i recuperi in tempi più brevi rispetto a quelli indicati.

ORARIO INIZIO GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha confermato che le gare valide per i Campionati di Eccellenza e Promozione maschili, per la stagione sportiva 2026/2027, verranno fissate con orario di inizio alle ore 15.00.

VARIAZIONI GARE APPLICAZIONE "PROGRAMMAZIONE GARE" DA PORTALE SERVIZI LND

Si conferma che, con l'inizio della stagione sportiva 2026/2027, sarà attiva la funzione "Programmazione Gare" sul nuovo "Portale Servizi LND" e, pertanto, le richieste di variazione riguardanti le gare pubblicate andranno effettuate direttamente dal Portale in argomento con le modalità operative che saranno rese note nel più breve tempo possibile.

DISTINTA DI GARA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica a tutte le Società che per la stagione sportiva 2026/2027, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, sarà obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata, le cui modalità operative saranno rese note nel più breve tempo possibile.

DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' IN CASO DI ALLERTA METEO

Allerta "Rossa" – Allerta "Arancione"

- Sono da considerarsi rinviate d'ufficio le gare che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta "Rosso" e dal livello di allerta "Arancione".
La disposizione di cui sopra deve intendersi valida anche per le gare aventi inizio previsto in un lasso temporale di 120' antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento di "Allerta".
- Sono da considerarsi, altresì, rinviate d'ufficio le gare che, pur non disputandosi in zone interessate dal livello di allerta "Rosso" o dal livello di allerta "Arancione", vedono impegnate squadre provenienti da zone per le quali tali avvisi risultano emessi o che devono transitare in zone per le quali tali avvisi risultano emessi.

Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il raggiungimento in sicurezza dell'impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Corte Sportiva d'Appello in seconda istanza.

Le Società dovranno, comunque, dare comunicazione della mancata presentazione al Comitato Regionale, agli indirizzi di posta elettronica cr.liguria01@lnd.it e cr.liguria.campisportivi@lnd.it, per le gare di pertinenza del C.R. Liguria o alle rispettive Delegazioni Provinciali/Distrettuale in caso di attività di loro pertinenza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

REGOLARITA' CAMPIONATI CONTEMPORANEITA' E TEMPO DI ATTESA

Si comunica che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi **due turni** di Campionato aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, verranno disputate in contemporaneità di data e di orario.

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 54/3 delle N.O.I.F./F.I.G.C., il Comitato Regionale Liguria dispone sin da ora che il tempo di attesa, nelle due ultime gare di ciascun Campionato di Calcio a 11, venga ridotto a 20' (venti minuti) e che il tempo di attesa, nelle ultime due gare di ciascun Campionato di Calcio a 5, venga ridotto a 15' (quindici minuti).

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

PUNTO 24) C.U. 01 L.N.D. DEL 01 LUGLIO 2026 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riportano a seguire il terzo e quarto capoverso del punto 24) del C.U. 01 LND di cui in epigrafe:

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2026/2027, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, purché specificato nel Regolamento ufficiale delle competizioni stesse. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Attesi i caratteri facoltativi delle deroghe in argomento, si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha determinato la possibilità di avvalersi delle facoltà di cui sopra e pertanto:

- **consentire in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e;**
- **consentire per la Stagione Sportiva 2026/2027 di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.**

SEGRETERIA

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpUOn>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line:

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.
2. La guida operativa per l'utilizzo è consultabile nell'Area Società in formato .pdf;
3. Entro i termini indicati le Società dovranno:
 - **completare la procedura di iscrizione on-line;**
 - **inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica;**
 - **provvedere al pagamento di quanto dovuto.**

Si ricorda, inoltre, che le Società dovranno provvedere ad aggiornare il proprio organigramma societario dal Portale FIGC <https://anagrafefederale.figc.it/>

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

A. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – **si ricorda che anche le Società proprietarie o gestrici dell'impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 32) della Lega Nazionale Dilettanti;

Si allegano, al presente Comunicato Ufficiale, i modelli da utilizzarsi per la disponibilità di cui sopra.

B. l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, ivi comprese eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2025/2026;

C. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Si ricorda, in relazione al precedente punto B., che in caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi, pubblicate entro il **31 Maggio 2026**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della s.s. 2026/2027 qualora le predette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato.

Con riferimento alla condizione dell'inesistenza di situazioni debitorie di cui all'art. 31, comma 2), lett. b), del vigente Regolamento della Lega Nazionale ai fini dell'ammissione ai Campionati, si rappresenta che il Consiglio Federale, con delibera del 13 Maggio 2026, ha disposto che, per la stagione sportiva 2026/2027, non rilevano per l'iscrizione ai Campionati dilettantistici le posizioni debitorie delle Società connesse ai Premi di Formazione Tecnica ex art. 99, delle N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci B, C1 e C2 sopra indicate andranno corrisposte nella loro totalità.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci C3 e C4 sopra indicate potranno essere corrisposti come segue:

- Il 30% del totale delle due voci entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni;
- Un ulteriore 30% entro il 10 novembre 2026;
- Il rimanente 40% del totale delle due voci entro la data del **15 dicembre 2026**; tale termine è derogato al **30 gennaio 2027** per i Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.

Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai rispettivi Campionati 2026/2027, la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali allegata al presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, infine, che la trasmissione per via telematica della documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile per l'iscrizione ai Campionati ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento di Lega deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine perentorio fissato dal Comitato Regionale Liguria.

COSTI DI ISCRIZIONE

Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027

ECCELLENZA	3.500,00	300,00	130,00	1.670,00	(*)	5.400,00 + (E)
PROMOZIONE	2.650,00	300,00	130,00	1.270,00	(*)	4.350,00 + (E)
PRIMA CATEGORIA	2.000,00	300,00	130,00	670,00	(*)	3.100,00 + (E)
SECONDA CATEGORIA	1.200,00	300,00	90,00	510,00	(*)	2.000,00 + (E)
TERZA CATEGORIA	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società nuova affiliazione – solo se Terza Categoria	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
UNDER 19: "ECCELLENZA" E "2° LIVELLO"						
Squadre di Società già affiliate	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società "pure" nuova iscrizione	800,00	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 2.000,00
Società "pure"	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
UNDER 18 REGIONALE						
Squadre di Società già affiliate	400,00			90,00		Totale 490,00
Società "pure" nuova iscrizione	400,00	300,00	90,00	90,00	560,00	Totale 1.440,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA ECCELLENZA	200,00
COPPA ITALIA PROMOZIONE	200,00
COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA	150,00
COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA	150,00
COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA	150,00

Attività di Calcio a 5 L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027

CALCIO A 5 SERIE "C"						
Società pure	900,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.540,00 + (E)
Secondo squadre di Società maschili	900,00			250,00		Totale 1.150,00
CALCIO A 5 SERIE "D"						
Società pure	425,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.065,00 + (E)
Secondo squadre di Società maschili	425,00			250,00		Totale 675,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
CALCIO A 5 UNDER 21						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Secondo squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 UNDER 19						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Secondo squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 FEMMINILE						
Società pure	525,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.165,00 + (E)
Secondo squadre di Società maschili	525,00			250,00		Totale 775,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
Nuove seconde squadre di Società maschili	(**)			250,00	310,00	Totale 560,00
Secondo squadre di Società femminili	525,00			250,00		Totale 775,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 5 L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" MASCHILE	75,00
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" FEMMINILE	75,00
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "D" MASCHILE	75,00

Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
ECCELLENZA FEMMINILE						
Società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Seconde squadre di Società maschili (nuove)	(**)			250,00	560,00	Totale 810,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
JUNIORES FEMMINILE						
Società pure	275,00	300,00	90,00	250,00	(*)	915,00 + (E)
Squadre di Società femminili	275,00			250,00		Totale 525,00
Squadre di Società maschili	275,00			250,00	560,00	Totale 1.085,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE	150,00
COPPA ITALIA UNDER 19 FEMMINILE	150,00

APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI' 06 LUGLIO 2026

I termini per l'iscrizione ai Campionati sono distinti come di seguito indicato:

1. Termini di carattere **ordinatorio (facoltativi)**
2. Termini di carattere **perentorio**
3. Termine di carattere **perentorio del 15 dicembre 2026** di cui all'art. 31/2/c)/4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Per le iscrizioni ai Campionati i Comitati Regionali **hanno facoltà** di individuare termini **di carattere ordinatorio – antecedenti a quelli di carattere perentorio** – per la presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza. (fa fede la data di deposito).

Alla data di scadenza degli eventuali termini **ordinatori** i Comitati procederanno alla verifica della documentazione pervenuta e le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato saranno informate circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di integrare le carenze documentali e di carattere economico entro il termine **perentorio** fissato dai Comitati

Campionato	Termine Ordinatorio
2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria	24 agosto
3° Categoria, Nuove Affiliate, Coppa Liguria 3° Categoria	24 agosto
Under 19 Regionale – Gironi di "2° Livello"	24 agosto
Under 18 Regionale maschile	24 agosto
Under 14	24 agosto
Calcio a 5 Serie "C" maschile e Coppa Italia	24 agosto
Calcio a 5 Serie "D" maschile e Coppa Italia	24 agosto
Femminile Eccellenza e Coppa Italia	14 settembre
Femminile Under 19 e Coppa Liguria	14 settembre
Campionato Provinciale Under 17 maschile	14 settembre
Torneo Provinciale Under 16 maschile	14 settembre
Campionato Provinciale Under 15 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Serie "C" femminile e Coppa Italia	14 settembre
Calcio a 5 Under 21 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Under 17 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Under 15 maschile	14 settembre
Femminile Under 17	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Femminile Under 15	In base alle disposizioni del S.G.S. della F.I.G.C.
Attività di Base	Demandate alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale

Termine perentorio:

- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il **20 luglio 2026**, il termine perentorio è fissato al giorno 27 luglio 2026;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 24 agosto 2026, il termine perentorio è fissato al giorno 31 agosto 2026;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 14 settembre, il termine perentorio è fissato al giorno 21 settembre 2026.

Giova, infine, ricordare il **termine di carattere perentorio del 15 dicembre 2026** alla cui scadenza i Comitati che avranno optato per la rateizzazione dovranno provvedere senza indugio alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti (fatto salvo il termine del 30 gennaio 2027 per le Categorie precedentemente indicate).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

1. **Tramite bonifico bancario:** (nella cui causale va indicata **PER PRIMA la matricola federale** ed a seguire denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) intestato a F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086 entro i termini previsti e senza movimentare il portafoglio iscrizioni.
2. **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimentata il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali → Pagamento Documenti Iscrizioni da portafoglio → Procedi con il pagamento).
3. **Tramite Assegno Circolare:** intestato a F.I.G.C./L.N.D. – Comitato Regionale Liguria dell'importo derivante dalla procedura di iscrizione ai rispettivi Campionati.
4. **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

Le Società potranno optare per il pagamento dell'iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi.

ESTRATTI CONTO SOCIETARI – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si comunica alle Società che, presso le rispettive "Aree Societarie", saranno consultabili a far data dal **06 luglio 2026** gli estratti conto del Comitato Regionale Liguria ed il dettaglio degli addebiti della Segreteria Federale per la stagione sportiva 2025/2026 (già comunque addebitato e incorporato nel primo documento relativo al C.R. Liguria) che, pertanto, come nelle scorse stagioni sportive, non saranno inviati in forma cartacea.

COSTI DI ISCRIZIONE CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE

Si rappresenta che i costi delle iscrizioni ai Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, nonché le relative modalità di pagamento degli stessi, verranno definiti successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. con cui verranno determinati gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2026/2027.

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE

Come già riportato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 30.10.2025 e seguenti, si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti
- Si comunica, inoltre, che l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA**

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)
- Si comunica, inoltre, che l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

1. **Ricarica tramite POS Virtuale:** sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma **non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.;**
2. **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, **non** presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

Questa modalità di ricarica non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. ma è stato riscontrato, nel corso delle precedenti stagioni sportive, che i tempi per la ratifica degli stessi si possono quantificare in circa 48 h. rispetto all'immediatezza di quelli effettuati tramite POS virtuale;

3. **Ricarica tramite bonifico bancario:** nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA;** c/c presso Banca Nazionale del Lavoro, **IBAN IT07R010050140000000008086.** Questa modalità di ricarica necessita:

- dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
- della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra.

CORTE FEDERALE DI APPELLO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si rende noto che, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R.Liguria riguardante il deferimento n. 277pfi25-26 (Di Martino Mirko, Ferraro Roberto, Boveri Fabio Aldo, Bertone Mario, ASD New Bragno Calcio ed ASD Cairese), è stato proposto ricorso alla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. da parte della Procura Federale.

La relativa decisione in merito è consultabile all'indirizzo web sotto riportato:

<https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/provvedimenti/corte-federale-appello>

RATIFICA PRATICHE SOCIETARIE

Si comunica che il Presidente Federale ha accolto quanto in appresso:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

965276 A.S.D. Prà Folgore 20026

Sede Sociale: Genova

Si comunica che il Presidente Federale ha approvato quanto in appresso (pratica effettuata sul Portale FIGC tramite Divisione Nazionale Calcio a 5):

DOMANDA DI FUSIONE

Tra le Società

665159 A.C.D. Borgo Rapallo 98

e

922681 ASD Pregio Calcio (già Levante Futsal)

Nuova Società

965115 ASD Pregio Calcio

Si comunica che il Presidente Federale ha approvato quanto in appresso:

DOMANDA DI FUSIONE

Tra le Società

665322 U.S.D. Legino 1910

e

78065 A.S.D. Savona F.B.C. 1907

Nuova Società

965327 Savona F.B.C. 1907 A.S.D.

Si comunica che è stata autorizzata la seguente aggiunta di attività:

954834 Morandi **Attività dopo la variazione**
Calcio a 5 Maschile – Calcio a 11 Maschile

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

Si ricorda a tutte le Società che le firme elettroniche utilizzate per la stagione sportiva 2025/2026 sono cessate automaticamente il 30 giugno 2026.

Per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa Stagione Sportiva, è possibile procedere alla riattivazione dello stesso effettuando l'accesso al portale L.N.D. e cliccando nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili – Riattivazione PIN.

Si invitano le Società, ad adoperarsi per la riattivazione della stessa.

CENSIMENTO DEI DATI DI CONTATTO DEI TESSERATI

Si invitano tutte le Società a procedere al censimento e al costante aggiornamento dei dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) dei propri tesserati attraverso il Portale Società LND o il Portale Servizi LND.

Si ricorda che, allo stato attuale, **l'indirizzo e-mail è obbligatorio esclusivamente per i tesseramenti con contratto di lavoro sportivo**, mentre per tutte le altre tipologie di tesseramento il relativo inserimento rimane facoltativo.

Si raccomanda tuttavia alle Società di **provvedere fin d'ora al censimento completo dei recapiti di tutti i propri tesserati**, in quanto i processi federali sono sempre più orientati alla gestione digitale delle procedure e delle comunicazioni istituzionali. L'aggiornamento preventivo dei dati consentirà di semplificare gli adempimenti amministrativi, agevolare l'utilizzo dei servizi telematici federali e di evitare possibili criticità operative in occasione dell'attivazione di ulteriori funzionalità digitali.

Pur non essendo previsto, allo stato, un obbligo generalizzato di censimento per tutti i tesserati, **si invitano le Società a non rinviare tale attività**, considerandola un adempimento organizzativo di particolare rilevanza nell'ambito del progressivo processo di digitalizzazione dei servizi della FIGC e della LND.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il vademecum operativo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, contenente le istruzioni per il censimento e l'aggiornamento dei dati di contatto dei tesserati, invitando le Società a prenderne attenta visione e a darne puntuale applicazione.

[Censimento atleti - Guida Operativa.pdf](#)

APPROVAZIONE GARE AMICHEVOLI DILETTANTI

Si da atto che il Comitato Regionale ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara:	Lavagnese 1919 ASD – Genoa Cricket and Football Club
Data di svolgimento:	Venerdì 07/08/2026 – ore 17.00
Luogo di svolgimento:	Centro Sportivo " E. Riboli " – Lavagna (GE)
Categoria di partecipazione:	Dilettanti

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività ai sensi dell'Art.109, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
<i>FROLA</i>	<i>Nicholas</i>	<i>29.04.2016</i>	<i>3.941.876</i>	<i>CALCIO POPOLARE SPEZIA</i>

APPROVAZIONE TORNEI

Il Comitato Regionale ha approvato i sotto indicati Tornei, per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

TORNEI PROVINCIALI AUTORIZZATI

Nome Torneo	Categoria	Società organizzatrice	Periodo
SCP Coppa Fily Keità	Primi Calci 2019	Calcio Popolare Spezia	19.09.2026
SCP Coppa Fily Keità	Primi Calci 2018	Calcio Popolare Spezia	27.09.2026
SCP Coppa Fily Keità	Piccoli Amici 2020	Calcio Popolare Spezia	26.09.2026

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEI FUORI REGIONE

Si ricorda che le autorizzazioni per la partecipazione a Tornei che si svolgeranno fuori regione, è subordinata alla verifica, da effettuarsi a cura della Società richiedente, che la stessa manifestazione sia stata debitamente approvata da parte dell'Ente Federale competente.

In assenza di tale approvazione, la presente autorizzazione alla partecipazione deve intendersi non rilasciata.

La partecipazione al Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, è data alle attività Ufficiali.

Per tali approvazioni inoltrare la richiesta ad entrambe le mail:
orliguria.tornei@lnd.it e a base.liguriasgs@figc.it

Torneo	Y3K	Organizzato	AC Femminile Alessandria
Categoria	Esordienti Femminile	Località	Alessandria
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	13.09.2026

Torneo	Y3K	Organizzato	AC Femminile Alessandria
Categoria	Pulcini Femminile	Località	Alessandria
Società	Genoa Cricket and Football Club	Periodo	12.09.2026

**COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE DEL
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'
C.U. n°1 SGS 2026/2027 del 13/07/2026**

OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più **OPEN DAY**, è tenuta a darne **comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti**, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, **utilizzando il Modulo Fac-Simile in allegato.**

Non verranno accettate altre forme di richiesta e comunque devono essere inoltrate entro il mercoledì antecedente l'uscita del Comunicato Ufficiale Regionale.

Inviare la richiesta a: a.fuggetta@figc.it

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva e **in allegato al presente Comunicato Ufficiale le date, orari, e luoghi di svolgimento con i relativi responsabili organizzativi:**

- **U.S.D. LAVAGNESE 1919**
- **S.S.D. TARROS SARZANESE S.R.L. (due allegati)**
- **A.S.D. F. GENOVA CALCIO**
- **A.S.D. BEGATO CALCIO**
- **A.S.D. VIRTUS SANREMESE CALCIO**
- **A.S.D. PONTELUNGO 1949 (dieci allegati)**
- **S.S.D. ONEGLIA CALCIO**
- **G.S.D. SAN FRUTTUOSO**

Si rende noto a tutte le Società affiliate che, nell'ultimo periodo, si sta riscontrando una trasmissione estremamente frazionata e dilazionata delle richieste di autorizzazione per lo svolgimento degli Open Day. A tale proposito, si ricorda che l'organizzazione di tali eventi richiede un'adeguata e preventiva programmazione e che i relativi tempi di istruttoria amministrativa non consentono la gestione di richieste dell'ultimo minuto.

Al fine di ottimizzare le procedure di segreteria e garantire la tempestiva comunicazione sul Comunicato Regionale, si raccomanda caldamente di trasmettere tutte le date programmate in un'unica soluzione (tramite un singolo invio cumulativo), evitando l'invio sistematico di singole richieste giorno per giorno.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

*Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA*

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva – 2026 - 2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 13/07/2026

Comunicato Ufficiale N. 1 FIGC-SGS 2026/2027

L'attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in tema di benessere dei minori e quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti. In queste affermazioni, si richiama l'attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili. Il calcio rappresenta un mezzo efficace di integrazione sociale ed è per questo che il massimo organismo del calcio europeo invita le Federazioni a porsi il problema del "recupero" del calcio di strada (Grassroots Football), soprattutto come filosofia di fondo della didattica applicata.

COMUNICATO UFFICIALE N°2 del 17/07/2026

CU n.2 FIGC-SGS - Regolamentazione Attività di Base 2026-2027

Regolamentazione Attività di Base 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N°3 del 17/07/2026

CU n.3 FIGC-SGS Regolamentazione Attività di Base Calcio a 5 26/27

Regolamentazione Attività di Base Calcio a 5 2026-2027

I Comunicati Ufficiali n. 1, 2 e 3 pubblicati a luglio 2026 segnano ufficialmente l'apertura della nuova Stagione Sportiva 2026/2027 per la FIGC, il Settore Giovanile e Scolastico e offrono preziose linee guida organizzative e di profonda attenzione pedagogica per la nuova stagione calcistica, e un quadro normativo chiaro per affrontare la nuova stagione con serenità e totale consapevolezza.

È fondamentale che tutte le società, dirigenti, tecnici e allenatori dedichino il tempo necessario a una lettura approfondita dei Comunicati Ufficiali n. 1, 2 e 3 di luglio 2026. Questi documenti non rappresentano soltanto un insieme di obblighi burocratici o scadenze da rispettare, ma costituiscono la bussola fondamentale per affrontare la nuova stagione con consapevolezza, trasparenza e piena sintonia con le linee guida federali.

Un'attenta analisi di queste disposizioni permetterà a ogni sodalizio di programmare al meglio l'attività agonistica e di base, garantendo così ai nostri giovani atleti un percorso di crescita sicuro, organizzato e di altissima qualità.

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI SAVONA

ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Si riporta di seguito l'orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona:

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
MARTEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
MERCOLEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
GIOVEDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 16.15
VENERDÌ	09.30 – 13.00	14.00 – 18.00
SABATO E DOMENICA – E/O GIORNI FESTIVI		CHIUSO

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona, invitando le Società a prenderne buona nota al fine di evitare di intasare le caselle di posta e di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-mail
DELEGAZIONE PROVINCIALE (PEC)	dpInd.savona@pec.it
DELEGAZIONE PROVINCIALE	dp.savona@Ind.it
DELEGATO PROVINCIALE	f.rebella@Ind.it
SEGRETERIA PROVINCIALE	del.savona.segreteria@Ind.it
SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO / ATTIVITA' DI BASE	del.savona.sgs@Ind.it
UFFICIO CAMPI / PROGRAMMAZIONE GARE	dpsavona.campisportivi@Ind.it
UFFICIO TESSERAMENTO	mv.fanello@Ind.it
GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE	del.savona.giudice@Ind.it
SITO INTERNET	liguria.Ind.it

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TESSERAMENTO CALCIATORI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si ricorda alle Società che la vidimazione/ratifica dei tesseramenti dei calciatori sarà eseguita entro **5 (cinque) giorni** dalla data di deposito dei documenti (determinata dall'apposizione della firma in formato elettronico).

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Dr. Fabrizio FAILLACI

Dr. Gaetano PIAZZA

all'udienza celebrata da remoto del 7 luglio 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare n.527 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Partecipazione in posizione irregolare delle calciatrici sigg.re Camilla Ricci ed Aurora Casali, nonché del calciatore sig. Matteo Incerti, nelle fila della squadre schierate dalla ASD Praese 1945, a gare rispettivamente di Coppa Italia di Eccellenza Femminile, campionato Under 15 Femminile e campionato Juniores Regionali nella stagione sportiva 2025 – 2026", ha pronunciato la seguente decisione:

Con nota del 12 novembre 2025 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato che le calciatrici sigg.re Camilla Ricci ed Aurora Casali, nonché il calciatore sig. Matteo Incerti hanno preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Praese 1945 a gare rispettivamente di Coppa Italia di Eccellenza Femminile, campionato Under 15 Femminile e campionato Juniores Regionali nella stagione sportiva 2025 – 2026, senza averne titolo in quanto non tesserati per tale società.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati: nessuno dei calciatori/calciatrici di cui al deferimento, infatti, risultava essere stato tesserato al momento della disputa delle gare in contestazione.

Il Signor Giovanni REGA, intervenuto personalmente in udienza, ha affermato che tali occorsi si erano verificati per un disguido della segreteria societaria, con ciò confermando, ove ce ne fosse stato bisogno, la prospettazione della Procura Federale.

Quanto alla dosimetria della sanzione, Codesto Tribunale ritiene che al caso di specie possa trovare applicazione il noto arresto delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello - Decisione/0067/CFA-2022-2023, il quale precisa inequivocabilmente il principio secondo il quale *la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (...omissis...) Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell'illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione.*

Tale disposto, ad avviso dello scrivente Tribunale, deve trovare integrale applicazione con l'eccezione della sanzione pecuniaria da irrogarsi alla società, in relazione alla quale deve essere considerato lo status di società dilettantistica ed il fatto che la quasi totalità delle violazioni (cinque su sei) si sia verificata in Campionati Giovanili.

Di conseguenza, sussistono i presupposti per contenere la sanzione pecuniaria da infliggersi alla società in € 300,00 di ammenda in luogo dei 600,00 che scaturirebbero dall'applicazione letterale del dictum della Corte federale d'Appello.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, Primo Collegio, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni:

Maurizio GAMBINO: 6 mesi di inibizione
 Giovanni REGA: 2 mesi di inibizione
 Roberto CASALI: 1 mese di inibizione
 Stefano BRUZZONE: 1 mese di inibizione
 Roberto G. CACCIOTTI: 1 mese di inibizione
 Aldo CAPONE: 1 mese di inibizione
 Camilla RICCI: una gara di squalifica
 Aurora CASALI: due gare di squalifica
 Matteo INCERTI: tre gare di squalifica
 ASD PRAESE: € 300,00 di ammenda e:

- un punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Eccellenza Femminile 2026-2027;
- tre punti di penalizzazione di scontarsi nel Campionato Juniores Regionali 2026-2027;
- due punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato U 15 Regionale Femminile 2026-2027.

DISPOSITIVI

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, TERZO COLLEGIO, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Filippo Chiarla (Presidente - Relatore)

Avv. Enrico Donati (Componente)

Dott. Luca Azzarelli (Componente) all'udienza del 21 luglio 2026 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento della Procura Federale n. Prot. 30440/983pfi25-26/PM/fl nei confronti di:

- 1.- sig. Gianluca Iesu, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Davagna 1979;**
- 2.- sig. Paolo Carossino, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Davagna 1979;**
- 3.- sig. Giuseppe Scaramozzino, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Davagna 1979;**
- 4. - sig. Tommaso Rubattu, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Davagna 1979;**
- 5.- società U.S.D. Davagna 1979;**

* * * * *

...omissis...

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, a seguito del raggiunto patteggiamento tra la Procura ed i soggetti deferiti, tutti, infligge le seguenti sanzioni così rideterminate:

- alla società U.S.D. Davagna 1979 ammenda di €. 300,00 (trecento) e 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027;
- al sig. Gianluca Iesu mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- al sig. Paolo Carossino giorni 20 (venti) di inibizione;
- al sig. Giuseppe Scaramozzino mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- al sig. Tommaso Rubattu squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

~~~~~

**Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Filippo CHIARLA (Presidente)**

**Avv. Enrico DONATI (Componente)**

**Dott. Luca Azzarelli (Componente - Relatore)**

**all'udienza camerale tenutasi in video – conferenza da remoto in data 21 luglio 2026, alla presenza del Procuratore Federale, Avv. Daniele Labianca, dell'Avv. Gabriele Guglieri, difensore di Thomas Orrù (presente), dell'Avv. Gabriele Castiglia, difensore della ASD San Filippo Neri Albenga, di Sonny Rizzo, di Umberto Giordano e di Alex Manuel Jimenez Costa (assenti), ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

in merito al deferimento (Prot. 21400/632pfi25-26/PM/fl) di:

- 1) il sig. Sonny Rizzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga;
- 2) il sig. Thomas Orrù, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga;
- 3) il sig. Umberto Giordano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga;
- 4) il sig. Alex Manuel Jimenez Costa, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga;
- 5) la società A.S.D. San Filippo Neri Albenga;

\*\*\*\*\*

...omissis...

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, dispone l'accoglimento parziale del deferimento e per ciò assolve i calciatori Sonny Rizzo, Thomas Orrù, Umberto Giordano e Alex Manuel Jimenez Costa, confermando la multa di € 1.000,00 nei confronti della società A.S.D. San Filippo Neri Albenga a titolo di responsabilità oggettiva.

### **MOTIVAZIONI**

**Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dr. Claudio GUERRINI,**

**all'udienza celebrata in data 14 luglio 2026, nell'ambito del procedimento disciplinare n. n. Prot. n. 639 pfi25-264 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta violenta posta in essere in danno di un calciatore tesserato per la società Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio in occasione della gara Superba Calcio – Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio del 22.11.2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Regionali"*;**

**relativa al deferimento del sig: MORAN VACA MIRKO, nonché delle società: ASD SUPERBA CALCIO**

La Procura Federale chiedeva l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. MORAN VACA MIRKO giorni 8 di squalifica;
- per la società ASD SUPERBA CALCIO ammenda pari ad € 800,00;

ha emesso la seguente sentenza:

Con atto di deferimento datato 31 maggio 2026, la Procura Federale ha citato a giudizio il tesserato e le società in epigrafe per rispondere:

- il tesserato, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Superba Calcio 2017 – ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio del 22.11.2025 valevole per il girone B del campionato Juniores Regionali, nel sottopassaggio di collegamento degli spogliatoi con il recinto di giuoco, colpito con un pugno al viso il sig. M.S., calciatore tesserato per la società ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio, procurandogli una frattura composta dell'osso nasale sinistro;
- la società, ASD Superba Calcio 2017 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Moran Vaca Mirko, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L'ipotesi accusatoria trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Liguria datata 5.12.2025, avente ad oggetto i fatti violenti avvenuti in occasione della gara ASD Superba Calcio 2017 – ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio del 22.11.2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Regionali.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che, al termine della gara disputata in data 22.11.2025 tra la ASD Superba Calcio 2017 e la ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio, vi è stata un'aggressione da parte del sig. Moran Vaca Mirko, calciatore tesserato per la ASD Superba Calcio 2017, in danno del sig. M.S., calciatore tesserato per la società ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio.

Secondo la prospettazione della Procura, la prova di quanto appena evidenziato emerge dal contenuto degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento, e segnatamente dal contenuto della querela del calciatore sig. M.S., all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio, nella quale lo stesso riferisce che al termine della gara ASD Superba Calcio 2017 – ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio è stato colpito al viso da due persone, non identificate sul momento, visto e considerato lo stato di shock in cui si trovava.

Le conseguenze lesive di tale condotta, poi, emergono documentalmente dal referto di Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi del 22.11.2025 relativo al sig. M.S., che attesta un trauma cranico non commotivo, la frattura composta dell'osso nasale sinistro con una prognosi di 31 giorni; le stesse lesioni, poi, trovano riscontro anche nella documentazione fotografica trasmessa dalla madre del sig. M.S. al dirigente tesserato per la società ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio sig. Alberto De Tonetti, anch'essa acquisita agli atti del procedimento.

I tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta, poi, hanno confermato la versione dei fatti appena riportata. Da ultimo, poi, con pieno valore confessorio il sig. Moran Vaca Mirko, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Superba Calcio 2017, in sede propria audizione dell'11.2.2026 da parte della Procura Federale, ha reso dichiarazioni aventi pieno valore confessorio confermando di essere l'autore delle condotte oggetto della segnalazione;

Nella memoria difensiva presentata dalla ASD Superbe Calcio emerge che la stessa:

ha immediatamente adottato un comportamento responsabile e improntato a principi educativi, convocando il calciatore e la famiglia per un confronto diretto, al seguito del quale ha irrogato una sanzione disciplinare interna, consistita in una settimana di esclusione dagli allenamenti e un mese di esclusione dalle convocazioni ufficiali.

Inoltre ha provveduto a porgere le proprie scuse alla società avversaria e ai familiari del calciatore coinvolto.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Secondo Collegio, definitivamente pronunciando nel procedimento disciplinare in epigrafe:

Per quanto riguarda l'aggressione, tale comportamento è sanzionato specificamente dall'art. 38 del C.G.S. nella fattispecie, considerata la particolare gravità della condotta violenta, le conseguenze lesive di tale condotta, che emergono documentalmente dal referto di Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi del 22.11.2025 relativo al sig. M.S., che attesta un trauma cranico non commotivo, la frattura composta dell'osso nasale sinistro con una prognosi di 31 giorni;

si ritiene di confermare la sanzione nella misura di otto giornate così come richiesto dalla Procura Federale, e dunque:

Dichiara la responsabilità del sig. MORAN VACA MIRKO in ordine agli addebiti allo stesso contestati nell'atto di deferimento e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, irroga al medesimo la sanzione della squalifica per giornate di gara numero 8.

Dichiara la responsabilità oggettiva della società ASD SUPERBA CALCIO 2017 e, considerate le misure a scopo rieducativo che ha posto in essere nei confronti del proprio tesserato, si ritiene, in parziale accoglimento dell'atto di deferimento, valutate le circostanze attenuanti del caso, irrogare alla medesima la sanzione della ammenda pari a € 300,00 in parziale riforma della richiesta della Procura Federale.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

~~~~~

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dr. Claudio GUERRINI nella riunione del 14.07.2026 ha deliberato sul:

Deferimento n. 534 pfi 25/26, del sig.

1) il sig. Diego Bancallari, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C. Ceparana Calcio;

e della società:

2) A.S.D. C. Ceparana Calcio.

In riferimento alla procedura epigrafata la Procura Federale, all'udienza del 14.07.2026, deferiva:

1. il sig. Diego Bancallari, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C. Ceparana Calcio:

A.
della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. C. Ceparana Calcio;

B.

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C. Ceparana Calcio, manifestato una evidente trascuratezza delle esigenze psicologiche ed emotive del minore sig. A.L., contribuendo ad amplificarne la percezione di isolamento e differenziazione dal restante gruppo squadra, consentendo allo stesso di partecipare al Torneo svoltosi nel mese di giugno 2025 presso lo stadio "A. Picco" di La Spezia (SP) a condizione che non vi venisse condotto dai genitori, autorizzati ad assistervi solo accendendo all'evento sportivo tardivamente e posizionandosi distanziati dalle altre figure genitoriali presenti; tanto in ragione del malumore determinato all'interno del sodalizio sportivo a seguito del dissenso espresso in maniera aspramente critica dal padre del minore nella chat "Cepa Calcio – 2016" rispetto alla decisione inizialmente assunta di limitare le convocazioni al Torneo ad un numero ristretto di giovani atleti; nonché ancora per avere lo stesso ritenuto di non rinnovare il tesseramento del minore sig. A.L. per la stagione sportiva 2025 – 2026 facendo dipendere tale decisione dall'atteggiamento assunto dal padre nella chat del gruppo squadra nei termini già riportati;

2. la società A.S.D. C. Ceparana Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Diego Bancallari, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza di discussione, la Procura Federale per il tramite del proprio rappresentante Avv. Nathalie Mensitieri insisteva per la condanna dei deferiti richiedendo mesi 6 di inibizione per il sig. Diego Bancallari ed euro 1.500 di ammenda per la società A.S.D. C. Ceparana Calcio.

Il TFT, esaminati gli atti del fascicolo oggetto di causa, ritiene che le risultanze istruttorie documentali offrano la certezza oggettiva della violazione contestata al capo a) dell'atto di deferimento.

La nota di riscontro trasmessa in data 12 gennaio 2026 dalla Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding attesta espressamente che né la A.S.D. C. Ceparana Calcio né la sopravvenuta A.S.D. Atletico Ceparana 2025 hanno provveduto al deposito o all'inserimento telematico delle autocertificazioni previste dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento contro abusi, violenze e discriminazioni. In sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, lo stesso sig. Bancallari ha confermato implicitamente l'omissione, dichiarando testualmente di non essere al corrente degli adempimenti normativi specifici in materia e di essersi limitato a fare generico affidamento su figure terze all'interno del sodalizio sportivo (nella specie, la sig.ra Francesca Corvi).

In casi come quello che ci occupa è incontrovertibile che la responsabilità per l'adozione dei presidi obbligatori a tutela dei minori e per l'adeguamento alle Politiche di Safeguarding ricade in via esclusiva ed inderogabile sul Legale Rappresentante della società, il quale ha l'obbligo di vigilare sulla formale adozione dei Modelli Organizzativi e dei Codici di Condotta.

Non sono ammesse deleghe di fatto idonee a esonerare il presidente dalle proprie funzioni di garanzia.

Ne consegue l'affermazione di responsabilità del sig. Diego Bancallari in ordine al capo a).

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche la società A.S.D. C. Ceparana Calcio deve essere ritenuta responsabile in via diretta per le condotte omissive poste in essere dal proprio presidente.

Per quanto concerne poi il capo b) dell'atto di deferimento, questo Collegio è chiamato a valutare la sussistenza della responsabilità del sig. Diego Bancallari in ordine alla presunta condotta discriminatoria ed escludente legata al mancato rinnovo del tesseramento ed alla gestione delle esigenze emotive del giovane calciatore Andrea Lillo per la stagione sportiva 2025/2026.

All'esito di un minuzioso ed esaustivo esame del compendio probatorio e degli atti d'indagine acquisiti, il Tribunale ritiene che gli addebiti mossi dalla Procura Federale non abbiano trovato adeguato riscontro e che, pertanto, il deferito debba essere prosciolto in relazione al capo b) per le motivazioni di seguito articolate. Sulla reale sussistenza del quadro fattuale e sul preesistente isolamento del minore occorre specificare quanto segue.

Dalle deposizioni dei soggetti ascoltati nel corso dell'attività inquirente – e in particolare dalle dichiarazioni rese dai tecnici Silvia Luccini e Vincenzo Del Giudice – emerge in modo nitido come il contesto relazionale circostante il minore Andrea Lillo fosse già gravemente deteriorato e compromesso prima e indipendentemente dalle determinazioni finali assunte dalla società.

È stato infatti accertato che il giovane calciatore vivesse una radicata e preesistente situazione di isolamento emotivo sul rettangolo di gioco.

Il vice-allenatore Del Giudice ha evidenziato come il Lillo, descritto quale bambino caratterizzato da spiccata ed evidente sensibilità rispetto alla media dei coetanei, manifestasse frequenti crisi di pianto a margine delle sedute di allenamento.

Tale disagio interiore era costantemente alimentato da dinamiche di interazione tra fanciulli (i c.d. "sfottò" connessi alle risultanze e alle capacità tecniche), le quali, pur non assurgendo a forme conclamate di bullismo in senso stretto, avevano progressivamente confinato il minore in uno stato di oggettiva e dolorosa emarginazione dal restante gruppo squadra.

L'episodio della cena di fine stagione, ove il Lillo si allontanava in lacrime a causa delle canzonature dei compagni durante un gioco autogestito ("mundialito"), rappresenta la plastica e terminale estrinsecazione di un malessere profondo e di un isolamento già consolidatosi nel tempo all'interno dell'ambiente societario.

Il quadro relazionale di riferimento risultava, peraltro, definitivamente compromesso a causa di una frattura insanabile e bilaterale verificatasi non solo tra i giovani atleti, ma specialmente nella dimensione assembleare e comunicativa dei genitori di questi ultimi.

I messaggi agli atti estratti dalla chat di gruppo "*Cepa Calcio 2016*" documentano una tensione diffusa ed esasperata, culminata nelle espressioni fortemente denigratorie ("pagliacci", "artisti circensi") scritte dal padre del minore Andrea Lillo all'indirizzo degli organi societari.

Tale veemente e critica condotta genitoriale non ha soltanto offeso la dirigenza, ma ha innescato una reazione di radicale e coeso rigetto da parte delle altre famiglie (tra cui i signori Vittimberga, D'Alfonso, Paita, Nardi e Michelucci).

Come fedelmente riportato nei verbali di audizione, la quasi totalità dei genitori dei calciatori considerati di maggior avanzamento tecnico (la c.d. "squadra verde") aveva manifestato l'intenzione di abbandonare in blocco il sodalizio calcistico, lamentando l'insostenibilità del clima di perenne e bellicosa conflittualità ingenerato dai coniugi Lillo-Pardini.

Si era dunque stratificata una spaccatura relazionale interna talmente profonda da rendere l'ambiente sportivo "Ceparana" del tutto inidoneo a garantire lo svolgimento di una serena e proficua attività ludico-addestrativa.

Dai verbali di audizione dei dirigenti sig. Cristiano Leporati e sig. Gianluca Gabriellini, nonché dalle dichiarazioni dei genitori stessi (sig. Pasquale Lillo e sig.ra Silvia Pardini), emerge chiaramente che le decisioni concrete in ordine alla limitazione della partecipazione del minore al Torneo svoltosi a La Spezia nel giugno 2025 e il successivo rifiuto di rinnovo del tesseramento per la stagione 2025/2026 sono state gestite e attuate in via autonoma dalla struttura operativa del Settore Giovanile, guidata dal sig. Leporati.

Il sig. Bancallari è risultato del tutto estraneo alla complessa ed accesa conflittualità sorta all'interno della chat di gruppo e quindi rimasto sostanzialmente all'oscuro delle specifiche e concrete modalità attuative della decisione.

Di fronte a una tale crisi ambientale, la condotta dei responsabili della società non può in alcun modo essere qualificata come negligente, arbitraria o improntata a intenzioni discriminatorie.

Al contrario, dagli atti istruttori emerge chiaramente come il Settore Giovanile si fosse tempestivamente e responsabilmente attivato per gestire il caso sul piano psicologico ed educativo, interpellando una figura istituzionale e specificamente qualificata: il dott. Davide Bellini, psicologo ufficiale della Federazione (FIGC).

Il predetto professionista federale, investito formalmente della questione dal dirigente sig. Leporati, a presidio primario del corretto sviluppo emotivo del bambino, suggeriva alla società un cambio di ambiente relazionale per il minore Andrea Lillo.

L'aver agito in stretta adesione al parere autorevole e preventivo fornito da uno specialista della stessa FIGC integra pienamente la scriminante del legittimo affidamento ed introduce un decisivo argomento a suffragio dell'esclusione di un dolo o di una colpa disciplinarmente rilevante in capo al presidente ed alla dirigenza.

Per quanto sopra, la condotta del presidente e della società non si può configurare come una punizione/ritorsione contro il minore o i suoi genitori, né come un'arbitraria decisione unilaterale della società, bensì come un atto di tutela della salute psicofisica del minore, supportato per l'appunto da un'indicazione specialistica.

Secondo questo Collegio il ricorso al parere di uno psicologo ha dimostrato la massima diligenza e la buona fede della società nel gestire la pesante situazione ambientale che si era venuta a creare.

Tutti gli elementi sopra evidenziati convergono verso una lineare conclusione: il diniego al rinnovo del tesseramento del giovane Andrea Lillo per l'annata 2025/2026 non è stato in alcun modo dettato da una volontà punitiva, ritorsiva o sanzionatoria nei confronti del padre del giovane calciatore (ipotesi formulata in via congetturale dalla Procura), bensì dalla stringente e preminente esigenza di tutelare il superiore benessere psicologico e l'integrità emotiva del minore.

La scelta di non procedere al rinnovo del vincolo sportivo si è configurata come un provvedimento di autotutela minorile, doloroso ma necessario, finalizzato a sottrarre un bambino di soli nove anni da un contesto umano/sportivo oramai cronicamente tossico e relazionalmente compromesso.

Il fatto stesso che la società abbia contestualmente e pacificamente mantenuto attivo il tesseramento dell'altro figlio dei coniugi Lillo (Giulio di 7 anni), militante in una diversa Leva, costituisce ulteriore prova dell'assoluta assenza di un intento discriminatorio o di un'avversione persecutoria da parte della società nei confronti della famiglia Lillo.

Pertanto, in riferimento al capo b), le condotte ascritte risultano scriminate sotto il profilo oggettivo e soggettivo, imponendosi il pieno proscioglimento dei deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, definitivamente pronunciando, delibera l'infrazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 di inibizione per il sig. Diego Bancallari con esplicito riferimento alle contestazioni di cui al capo A) del deferimento;
- € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. C. Ceparana Calcio con esplicito riferimento alle contestazioni di cui al capo A) del deferimento.

Per quanto concerne il capo B) del deferimento, il TFT definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti dalle accuse loro mosse.

Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza

~~~~~

**Udienza 14.7.2026**

**Def. Prot. 31148/723pfi25-26**

**Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composto dai signori Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dott. Eugenio MARCENARO, Dott. Claudio GUERRINI,**

**all'udienza camerale tenutasi in video-conferenza da remoto in data 14 luglio 2026, alla presenza dell'Avv. Nathalie Mensitieri per la Procura Federale, del sig. Giuseppe Verde (Presidente della società) e della sig.ra Daniela Massari per la società A.S.D. Multedo 1930, nonché del sig. Mattia Andreulli,**

**ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

in merito al procedimento disciplinare n. 723 pfi25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alle condotte poste in essere nei confronti dell'arbitro nel corso della gara Multedo 1930 – Busalla Calcio del 22 novembre 2025, valevole per il campionato Juniores Regionale"*, in relazione al quale la Procura Federale ha proposto atto di deferimento nei confronti dei seguenti soggetti:

1. sig. **Mattia Andreulli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Multedo 1930;
2. società **A.S.D. Multedo 1930**.

### **FATTO**

1. All'esito dell'attività inquirente compiuta con riferimento ad episodi avvenuti in occasione della gara A.S.D. Multedo 1930–Busalla Calcio del 22 novembre 2025, valevole per il campionato Regionale Juniores, la Procura Federale ha ritenuto di deferire innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, segnatamente:

- il sig. Mattia Andreulli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Multedo 1930, per avere, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 36, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), raggiunto il direttore di gara, nel mentre si dirigeva verso gli spogliatoi dopo l'interruzione anticipata della gara dallo stesso decretata a causa di un'aggressione subita ad opera di altro calciatore della A.S.D. Multedo 1930, e avere poggiato una mano sul petto del medesimo al fine di ostacolarne l'uscita dal recinto di giuoco;
- la società A.S.D. Multedo 1930 a titolo di responsabilità oggettiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mattia Andreulli, così come sopra descritti.

A supporto delle contestazioni mosse, allega in particolare il verbale dell'audizione del direttore di gara, che ha confermato le riferite circostanze, nonché il verbale dell'audizione del calciatore incolpato, che ha ammesso l'avvenuto contatto con l'arbitro, sia pur spiegandolo come gesto istintivo non violento finalizzato a ottenere la decisione di riprendere la gara.

2. All'odierna udienza, dopo la lettura della relazione introduttiva da parte del componente del Collegio giudicante, il rappresentante della Procura Federale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Mattia Andreulli, n. 8 (otto) giornate di squalifica;
- per la società A.S.D. Multedo 1930, euro 800 (ottocento/00) di ammenda.

È quindi intervenuto l'incolpato sig. Mattia Andreulli, il quale ha ribadito che il suo gesto non è stato affatto violento, tant'è vero che, a scanso di equivoci, immediatamente dopo il fugace contatto aveva ritratto entrambe le mani ponendole visibilmente in alto e a debita distanza. Inoltre, tutto il suo comportamento non era assolutamente diretto a impedire l'incedere del direttore di gara verso l'uscita dal campo, bensì soltanto a richiamare la sua attenzione per cercare di convincerlo in modo del tutto pacifico a stare tranquillo e a riprendere la gara visto che il clima tra le due squadre era sereno e che, dopo l'episodio da cui è maturata la decisione di porre fine alla partita, nessuno dei giocatori rimasti stava mostrando atteggiamenti ostili nei suoi confronti.

La sig.ra Daniela Massari della società A.S.D. Multedo 1930 ha puntualizzato che il direttore di gara aveva assunto l'interruzione della gara senza alcun motivo, come peraltro già accertato dalla giustizia sportiva che, infatti, ne ha stabilito la ripetizione. Nel contesto di quei frangenti, il sig. Mattia Andreulli non ha posto in essere alcun contegno violento e neppure minaccioso nei riguardi dell'arbitro, essendo stato invece tra i tanti che da subito hanno cercato di sedare gli animi.

Analoghe dichiarazioni sono rese dal Presidente della società A.S.D. Multedo 1930, sig. Giuseppe Verde, che ha altresì precisato che in nessun modo il sig. Mattia Andreulli ha ostacolato l'uscita dal campo dell'arbitro, il quale, come anche dimostrato dai filmati già utilizzati nell'ambito di altro procedimento disciplinare svoltosi in relazione agli accadimenti di quella gara, ha sempre potuto continuare a camminare senza interruzione finanche fino al proprio spogliatoio situato in prossimità del recinto di gara.

Terminato il contraddittorio orale, il collegio si è riunito in camera di consiglio per la decisione.

## **DIRITTO**

3. L'atto di deferimento esaminato risulta meritevole di accoglimento, sia pur nei termini di seguito esplicitati in punto di diversa qualificazione della condotta del calciatore incolpato e di conseguente commisurazione della sanzione da applicare.

Occorre preliminarmente rammentare che la gara Multedo 1930–Busalla Calcio del 22 novembre 2025, valevole per il campionato Regionale Juniores, è stata interrotta dal direttore di gara al ventottesimo minuto del secondo tempo a seguito dell'aggressione subita dal medesimo ad opera di un calciatore della squadra di casa.

Ciò premesso, in merito al caso in esame costituisce un dato certo e incontestato che, nei frangenti immediatamente successivi alla decisione dell'arbitro, il sig. Mattia Andreulli ha raggiunto il medesimo mentre si recava fuori dal terreno di gioco e gli ha apposto una mano sul petto.

Nessun dubbio sussiste però anche riguardo al fatto che il suddetto contatto fisico non abbia rivestito alcun tratto dell'atto violento o minaccioso.

Ciò emerge chiaramente, non solo dalla dettagliata ricostruzione dell'episodio offerta dallo stesso calciatore deferito e da entrambi gli intervenuti esponenti della società A.S.D. Multedo 1930, ma anche e soprattutto dall'assenza di siffatta connotazione della condotta, sia nel referto finale di gara, sia nel verbale dell'audizione del direttore di gara dinanzi alla Procura Federale.

Tali evidenze danno piuttosto conto della dichiarazione dell'arbitro secondo cui l'odierno incolpato avrebbe cercato col suo comportamento di bloccargli l'uscita dal campo.

Orbene, in disparte i dubbi che possono nutrirsi circa la piena e integrale attendibilità della narrazione arbitrale degli accadimenti di quella partita, taluni dei quali già sconfessati dalla decisione del Terzo Collegio di questo Tribunale Federale di cui al comunicato ufficiale (C.U.) del Comitato Regionale (C.R.) Liguria della Lega Nazionale Dilettanti (LND) n. 42 del 23.12.2025 o, comunque, dichiaratamente oggetto di potenziali errori a causa dello stato di agitazione in cui l'arbitro stesso si è trovato nei momenti successivi alla decisione di interrompere la gara (v. verbale dell'audizione del 23 febbraio 2026, pag. 159 dell'allegato n. 4 all'atto di deferimento), emergono anche altre considerazioni che inducono a ritenere quanto riportato dall'arbitro non fedelmente corrispondente alla reale dinamica degli eventi.

Si fa riferimento in particolare al filmato prodotto in atti dalla stessa Procura Federale (allegato n. 2 all'atto di deferimento) da cui è visibile come il direttore di gara dal centro del campo raggiunge l'uscita dal recinto di gioco e poi il prospiciente spogliatoio senza mai trovare alcun ostacolo al suo cammino che infatti procede regolare. In base a ciò che è possibile vedere, è cioè da escludersi che in quel tragitto l'arbitro abbia subito spinte o pressioni nel petto che ne abbiano rallentato o deviato il suo incedere verso l'esterno del campo.

Il video in questione, peraltro, collima col racconto di quelle circostanze reso in udienza dal sig. Giuseppe Verde, nonché con l'enunciata versione dello stesso calciatore incolpato circa i propositi del suo gesto.

In definitiva, dunque, si ritiene che, nell'episodio osservato, il contatto fisico con il direttore di gara causato dalla condotta del sig. Mattia Andreulli, per quanto senz'altro non consentito dall'ordinamento sportivo, sia comunque rimasto contenuto nei limiti della lieve entità e non è consistito in un atto violento o minaccioso, nemmeno negli intenti che invece erano quelli di attrarre semplicemente l'attenzione dell'arbitro per provare senza alcuna animosità a convincerlo a riprendere la gara da poco sospesa senza apparente motivo giustificato.

4. Tale essendo stato l'andamento dei fatti, questo Collegio non può allora ignorare il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza sportiva (in particolare di secondo grado) che, a partire dalla storica decisione della Corte Sportiva d'Appello (CSA) a Sezioni Unite n. 146 del 15 maggio 2019, adotta criteri interpretativi ben definiti in ordine alla qualificazione delle fattispecie disciplinate nell'art. 36, commi 1 e 2, CGS e alla applicazione delle sanzioni ivi contemplate.

Come accennato, il solco in cui si muovono tutte le decisioni successive è stato tracciato dalla decisione n. 146/2019 della CSA SS.UU in cui è stato stabilito che la condotta di contatto fisico, per essere punita con le severe sanzioni della lettera *b*) di entrambi i commi dell'art. 36 CGS (o, peggio, con l'art. 35 CGS sulla condotta violenta), deve necessariamente manifestare una "volontaria aggressività". Qualora il contatto si risolva invece in un gesto minimo (come il toccare il braccio del direttore di gara per richiamarne l'attenzione o un appoggio minimale senza spinta), il giudice ha il potere-dovere di derubricare l'addebito alla lettera *a*) di tali disposizioni (semplice condotta irriuardosa).

Su tale base, la successiva giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello che ha trattato fattispecie simili applica un criterio di graduazione della sanzione basato sull'effettiva volontarietà aggressiva. Il principio seguito è che, se il contatto è lieve, senza conseguenze lesive o intento di offendere l'integrità dell'ufficiale di gara, l'organo giudicante può ricondurre l'infrazione nell'ambito di applicazione della lettera *a*) dell'art. 36, commi 1 e 2 (a seconda della qualifica del soggetto agente) e fare riferimento agli inferiori parametri sanzionatori ivi previsti.

In buona sostanza, dunque, la qualificazione di fattispecie concrete della tipologia in argomento deve basarsi sulla natura del contatto e sulla distinzione tra le seguenti due ipotesi:

- "contatto da sanzione aggravata", rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, lettere *b*), CGS, che ricorre ove il gesto, pur non arrivando alla "condotta violenta" (punita più severamente dall'art. 35), presenti comunque i connotati della "volontaria aggressività", trattandosi di azione impetuosa, incontrollata o dotata di una forza tale da sopraffare visivamente il direttore di gara;
- "contatto "leggero", che si configura quando il contatto è minimo e privo di qualsiasi conseguenza lesiva o di spinta reale (es. l'appoggiare semplicemente la mano sul petto dell'arbitro senza causarne lo spostamento o l'indietreggiamento) e con riferimento al quale la fattispecie deve essere riqualficata alla stregua della mera "condotta irriuardosa" di cui all'art. 36, commi 1 e 2, lettere *a*), CGS, con conseguente sensibile riduzione dell'entità della sanzione.

Siffatto inquadramento, che applica un "criterio di gravità" nella qualificazione delle fattispecie e conferisce rilievo dirimente alla "*tenuità del contatto*", trova riscontro in diverse importanti decisioni, anche recenti (tra cui anche CSA, Sez. III, n. 0069 del 5 dicembre 2026, CSA, Sez. I, n. 0223 del 19 giugno 2026). In questa sede vale la pena considerare, in particolare, quelle che hanno trattato casi concreti analoghi a quello sottoposto all'odierna valutazione nei quali la condotta contestata a tesserati era appunto di aver appoggiato la mano sul petto dell'arbitro. Tali pronunce hanno infatti accolto i ricorsi avverso le decisioni di primo grado che avevano applicato le sanzioni più severe di cui alle lettere *b*) dell'art. 36 CGS, dando rilievo alla lievità e alla mancanza di forza lesiva della spinta, e alla sua oggettiva inidoneità a provocare l'indietreggiamento o la caduta dell'ufficiale di gara, per riportare le fattispecie nell'ambito di applicazione delle lettere *a*) di tale

disposizione e rideterminare conseguentemente le sanzioni (cfr. CSA, Sez. III, n. 0085 del 19 dicembre 2023 e n. 0179 del 26 marzo 2024).

5. Applicando siffatti criteri interpretativi e valutativi al caso di specie, si ritiene che anche la condotta osservata del sig. Mattia Andreulli sia connotata dalla particolare lieve entità del gesto, dalla sua inidoneità a causare conseguenze lesive e, infine, dall'assenza di una "volontaria aggressività". Per tale ragione, essa va inquadrata nell'ambito dell'art. 36, comma 1, lett. a), CGS e merita di essere sanzionata secondo i parametri ivi definiti.

Si ritiene inoltre configurabile in favore del calciatore incolpato anche la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, avendo il medesimo sempre ammesso la propria responsabilità, sia nella fase delle indagini istruttorie sia nell'odierna udienza dinanzi a questo consesso.

In conclusione, avuto riguardo a tutti i profili sopra menzionati, questo Collegio ritiene congrua l'applicazione a carico del sig. Mattia Andreulli della sanzione di n. 3 giornate di squalifica, determinata in base alla misura editale di n. 4 giornate di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, ridotta di n. 1 giornata in considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS.

6. Dai comportamenti ascritti al sig. Mattia Andreulli, discende altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Multedo 1930 presso la quale detto calciatore era tesserato all'epoca dei fatti, per la quale questo Collegio ritiene congrua l'irrogazione della sanzione di euro 300,00 di ammenda, determinata nell'ammontare in considerazione della sopra motivata riduzione della misura sanzionatoria operata nei confronti del calciatore stesso in confronto alle richieste dell'organo requirente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Secondo Collegio, definitivamente pronunciando, delibera l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- n. 3 (tre) giornate di squalifica per il sig. **Mattia Andreulli**;
- euro 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società **A.S.D. Multedo 1930**.

Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

### **MOTIVAZIONI**

**La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:**

**Avv. Aldo NAPPI (Presidente)**

**Avv. Gaetano PIAZZA**

**Dott. Fabrizio FAILLACI (Relatore)**

**all'udienza del 7 luglio 2026 ha pronunciato la seguente**

### **DECISIONE**

**Reclamo della società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 92/2026 pubblicato il 04.06.2026 in merito alle seguenti sanzioni:**

- **inibizione a tempo fino al 31.3.2027 del TECNICO Allenatore QUARTINO SIMONE perché: "A seguito della segnatura di una rete da parte della società avversaria entrava sul tdg e colpiva con una spinta vigorosa il ddg, sbilanciandolo ma senza farlo cadere a terra, considerato come art.36 C.G.S.";**

- inibizione a tempo fino al 31.3.2027 del dirigente PROCOPIO MAURIZIO perché: *"A seguito della segnatura di una rete da parte della società avversaria entrava sul tdg e colpiva con una spinta il ddg e gli rivolgeva espressioni ingiuriose e irraguardose, considerato come art.36 C.G.S.";*

- ammenda di Euro 600,00 per la Società Sestrese Bor. 1919: *"Per la condotta dei propri tesserati i quali spintonavano e insultavano il ddg, nonché uno di essi, benché non specificamente identificato, colpiva con uno sputo il ddg medesimo"*

inflitte in occasione della partita contro la società OLIMPIC 1971 del giorno 02.06.2026 (Campionato CITTA' di BOGLIASCO UNDER 15).

\* \* \* \* \*

In occasione della gara G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 - OLIMPIC 1971 disputata il 02.06.2026, valevole per il campionato CITTA' di BOGLIASCO UNDER 15, allo scadere del settimo minuto di recupero, il sig. Quartino, tecnico allenatore della Sestrese, già precedentemente ammonito per proteste, entrava sul terreno di gioco e, in seguito alla rete subita, si dirigeva verso l'arbitro colpendolo con una spinta vigorosa che lo sbilanciava senza tuttavia farlo cadere. Contestualmente veniva immediatamente raggiunto dal dirigente della medesima società, sig. Procopio, il quale a sua volta spingeva il ddg iniziando a insultarlo a voce alta, dopodiché, nel tentativo di girarsi per raggiungere l'uscita e abbandonare il campo, l'arbitro veniva raggiunto da uno sputo proveniente dalla direzione dei due tesserati sopra citati senza riuscire a individuare con certezza chi dei due lo avesse materialmente lanciato, venendo subito dopo circondato dall'intera squadra della Sestrese che continuava a spingerlo e insultarlo fino a quando i membri dello staff del Bogliasco, insieme ai dirigenti e calciatori dell'Olimpic, intervenivano tempestivamente per prestargli soccorso e proteggerlo. Fischiate regolarmente la fine della gara, l'arbitro veniva scortato dai responsabili del Bogliasco nel suo spogliatoio. Per i fatti sopra menzionati, il ddg notificava ai responsabili del torneo che i sigg.ri Procopio e Quartino risultavano espulsi e che il provvedimento disciplinare non aveva potuto essere notificato in campo a causa del clima descritto.

In ragione dei predetti episodi il Giudice Sportivo comminava all'allenatore Quartino l'inibizione a tempo fino al 31.03.2027, così come al dirigente Procopio, mentre alla società Sestrese l'ammenda di Euro 600,00.

La società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 ha proposto tempestivo gravame contro tali provvedimenti deducendo le seguenti motivazioni.

Preliminarmente la reclamante contesta l'attribuzione all'allenatore Simone Quartino e al dirigente Maurizio Procopio delle pretese spinte al ddg a fine partita. Gli stessi tesserati negano di essere entrati fisicamente in contatto con l'arbitro, essendosi limitati, a fine partita, a chiedergli spiegazioni della fine anticipata della gara alla segnatura della rete da parte dell'Olimpic (avvenuto al minuto 6.52 di recupero), senza aver rispettato il recupero di 7 minuti inizialmente concesso. All'uopo allega al reclamo le testimonianze dei Sigg.ri Gabriele Pais, dirigente della reclamante, e Guido Poggi, responsabile dell'area tecnica del Bogliasco e responsabile organizzativo del torneo.

In particolare, il Sig. Pais ha dichiarato che non solo il Sig. Quartino a fine gara non ha avuto alcun contatto fisico con il ddg, ma che proprio quest'ultimo lo convocava a fine partita unitamente a un altro soggetto (che si qualificava come padre dell'arbitro), oltre a un dirigente del Bogliasco e al Sig. Procopio per riferire di essere stato attinto, in occasione dell'uscita dal campo di gioco, da uno sputo e da una spinta ma di non essere stato in grado di identificare i responsabili in quanto girato di spalle al momento dell'accaduto.

Dello stesso tenore anche la dichiarazione testimoniale del Sig. Guido Poggi il quale tra le altre cose riferisce: *"l'Arbitro, ancora visibilmente scosso per l'accaduto, asseriva di aver ricevuto uno sputo ed alcuni spintoni, senza peraltro aver individuato gli autori del gesto".*

Sulla base di tali risultanze la reclamante chiede che i tesserati Quartino e Procopio, in riforma dell'impugnata decisione, vengano mandati esenti da responsabilità disciplinare o, in estremo subordine, vengano al più ritenuti responsabili di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti del ddg con riduzione della sanzione per il primo a n. 4 giornate (in quanto allenatore ex art. 36 c. 1 lett. a C.G.S.) e a n. 2 mesi per il Procopio (in quanto dirigente ex art. 36 c.1 lett. b C.G.S.).

In subordine, l'esponente contesta in ogni caso l'eccessività della sanzione comminata alla luce di quanto previsto dall'art. 36 C.G.S.

Infine, la reclamante eccepisce parimenti l'eccessiva quantificazione dell'ammenda a carico della Sestrese, in quanto trattasi di società dilettantistica che si autofinanzia e opera soprattutto su base di volontariato, e di tale natura andrebbe tenuto conto anche nella comminazione della sanzione economica a corredo delle sanzioni di natura personale comminate ai tesserati. Pertanto, viene chiesta la riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

Considerata la misura della sanzione inflitta dal Primo Giudice, unitamente alla necessità di approfondire le condotte in contestazione, Codesta Corte ha ritenuto opportuno sentire a chiarimenti il ddg per le vie brevi.

In tale sede, l'arbitro ha confermato di aver ricevuto una spinta dall'allenatore Quartino ed ha precisato che il dirigente Procopio non lo ha spintonato direttamente ma ha spinto chi cercava di proteggerlo e ha ribadito di non essere stato in grado di individuare il responsabile dello sputo ma di essere certo che lo stesso provenisse dalla direzione in cui erano posizionati i tesserati Quartino e Procopio.

La chiarezza della ricostruzione fornita dal direttore di gara, unitamente alle risultanze del referto arbitrale che, come è noto, fanno piena prova dei fatti in contestazione, consentono di pervenire ad una valutazione dei fatti parzialmente differente rispetto a quella operata dal Primo Giudice.

In merito al comportamento dell'allenatore deve essere evidenziato come lo stesso, per quanto censurabile, non abbia provocato alcun danno fisico in capo all'arbitro, di talché se ne deve desumere l'inidoneità a provocare lesioni, come attestato dallo stesso direttore di gara nel proprio referto dove viene precisato che la spinta, per quanto vigorosa, ha causato un mero sbilanciamento di quest'ultimo senza determinarne la caduta a terra.

In merito al comportamento del dirigente Procopio – parimenti censurabile per non essersi adoperato al fine di impedire l'aggressione all'arbitro e per aver, nell'occorrenza, protestato vigorosamente nei confronti del medesimo cercando – risulta tuttavia accertato che non abbia avuto alcun contatto fisico diretto con il ddg.

Dal ridimensionamento delle condotte ascrivibili ai tesserati ne discende, come logica conseguenza, la riduzione parziale dell'ammenda inflitta alla società.

### **P.Q.M.**

a Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società G.S.D. SESTRESE BOR. 1919, riduce la squalifica di inibizione a tempo dal 31.03.2027 al 07.12.2026 nei confronti dell'Allenatore QUARTINO SIMONE; riduce la squalifica di inibizione a tempo dal 31.03.2027 al 05.10.2026 nei confronti del dirigente PROCOPIO MAURIZIO e riduce l'ammenda da Euro 600,00 a Euro 400,00 nei confronti della Società Sestrese Bor. 1919.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

## ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **C.U. n. 040 L.N.D. – C.U. n. 15/A FIGC - Delibera del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica per la stagione sportiva 2026/2027;**
- **C.U. n. 041 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **C.U. n. 042 L.N.D. – Beach Soccer;**
- **C.U. n. 043 L.N.D. – CU 16/A FIGC - Esito candidature Componente Consiglio Direttivo Divisione Serie A Femminile Professionistica;**
- **C.U. n. 044 L.N.D. – CU 17/A FIGC - Revoca affiliazione Società US Corticella SSD S.r.l.;**
- **C.U. n. 045 L.N.D. – CU DAL N. 41/AA AL N. 45/AA FIGC - Provvedimenti Della Procura Federale;**
- **C.U. n. 046 L.N.D. – CU n. 18/A FIGC - Modifica lettera c) del punto 3 del CU N. 242/A del 27 maggio 2026;**
- **C.U. n. 047 L.N.D. – U. n. 19/A della F.I.G.C., inerente i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle Società di Serie A Femminile ai fini di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 242/A del 27 maggio 2026, modificato dal Comunicato Ufficiale n. 18/A del 22 luglio 2026;**
- **C.U. n. 048 L.N.D. – CU DAL N. 46/AA AL N. 49/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale;**
- **SGS Liguria – Open Day;**
- **SGS Liguria – Modulo Open Day.**

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 24/07/2026.

**IL SEGRETARIO**  
Giovanni Fantino

**IL DELEGATO**  
Franco Rebella